

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1319

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIORCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1995

Modifica dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
concernente le norme relative al computo dell'indennità
integrativa speciale nella determinazione della buonuscita
dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 febbraio 1994 è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87 con la quale sono state emanate le norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

Ciò è avvenuto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 19 maggio 1993 con la quale la Corte, sollecitando il legislatore a legiferare in merito, ha ritenuto pronunciarsi in via definitiva sull'argomento a seguito di incessanti lamentele e ricorsi presso gli organi di giustizia amministrativa avanzati dagli impiegati civili e militari della pubblica amministrazione e del parastato. Con la predetta sentenza, che è seguita ad altre (n. 220 e n. 763 del 1988), si è ripetuto l'invito del legislatore a determinare idonei meccanismi atti a realizzare l'equivalenza dell'indennità di fine rapporto nei vari settori. L'esclusione, infatti, della indennità integrativa speciale dal calcolo dell'indennità di buonuscita produceva sostanziali ed ingiustificabili sperequazioni ed impediva il pieno rispetto dei principi costituzionali della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche differita, del lavoratore dipendente. La legge n. 87 del 1994, è stata, ovviamente, accolta con grande soddisfazione dai dipendenti pubblici, ma non da tutti, perchè, per la sua formulazione, esclude alcuni pensionati che, a mio avviso, hanno più diritto di altri di vedere rivalutata, dopo tante richieste e ricorsi prodotti entro il termine della prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948, numero 5), del codice civile la liquidazione di fine lavoro.

La rivalutazione è, infatti, concessa, ai sensi dell'articolo 3, a chi si trovi collocato in pensione al 1° dicembre 1984, ai di lui superstiti nonchè a quelli per i quali non

siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento.

Rimangono, pertanto, esclusi dal beneficio quelli, pensionati anteriormente al 1° dicembre 1984, data di decorrenza degli effetti relativi della legge n. 87, i cui ricorsi agli organi giurisdizionali amministrativi, prodotti nei termini della prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2948 del codice civile siano stati definiti negativamente nel periodo compreso tra la predetta data 1° dicembre 1984 ed il 6 febbraio 1994, data di entrata in vigore della stessa.

È infatti una assurdità giuridica che questi pensionati rimangano esclusi dal beneficio della legge, pur essendo stati solerti a richiedere le competenze loro dovute esercitando l'azione prima che si verificasse la prescrizione del loro diritto ed invece vengono favoriti coloro, collocati in pensione dal 1° dicembre 1984, cui tale diligenza e solerzia sia mancata e siano stati rimessi in termine, dopo dieci anni per la presentazione della istanza, dalla legge che ne ha concessa la possibilità di produrla fino al 30 settembre 1994.

È inaccettabile, anche, il motivo per cui sono accoglibili le istanze di coloro che abbiano ricorsi pendenti alla entrata in vigore della legge mentre ne sono esclusi quelli cui i ricorsi siano stati definiti, negativamente, dopo il 30 novembre 1984, non dando ai ricorsi alcun valore equipollente alle domande da prodursi dai prescelti beneficiari.

Infatti, per il suddetto principio, possono essere ammessi a godere del beneficio anche coloro che sono stati collocati in pensione addirittura anteriormente al 1° dicembre 1984 ed i cui ricorsi, per motivi vari, quale eccessivo carico di pratiche, difficoltà procedurali e possibile negligenza del magi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strato adito siano addirittura tuttora in corso. Non sono sporadici i casi che giudizi civili od amministrativi durino tanti e tanti anni!

Ovviamente, per i penalizzati, l'argomento non è definitivamente chiuso, respingendosi il principio introdotto dalla legge di una retroattività decennale che non tenga conto delle istanze e dei ricorsi interruttivi del decorso prescrizione e quindi dell'avvenuta, entro i termini, costituzione in mora dell'amministrazione.

Non mancano interpretazioni sulla legge n. 87 del 1994 anche nel senso che quelli che si trovino nelle condizioni sfavorevoli

sopra accennate vengano compresi nel beneficio della legge stessa e confortati da tali interpretazioni i pochi interessati hanno presentato entro il 30 settembre 1994 all'INPDAP il modulo di domanda corredato per alcuni dalla copia della sentenza definitiva relativa al ricorso precedentemente prodotto, nella speranza che non si riapra un contenzioso giudiziario che, oltre al malumore produce notevoli spese per i pensionati, categoria non certamente florida nelle condizioni finanziarie.

Per le suddette ragioni e per un senso di giustizia ho predisposto l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. - Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento. Si applica anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al 1° dicembre 1984 se sia avvenuta l'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile mediante proposizione di ricorso giurisdizionale amministrativo esauritosi negativamente nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994».

2. I dipendenti i cui rapporti siano cessati anteriormente al 1° dicembre 1984, ove non abbiano, entro il 30 settembre 1994, presentato l'istanza all'ente erogatore su apposito modello, possono produrla entro il termine perentorio di cui al comma 1, capoverso 1, allegando all'istanza copia autentica della sentenza di rigetto del ricorso.